

STATUTO

MILLENNIUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEFIORE DELL'ASO AP
VIA GENTILE DA MONTEFIORE 35
Numero REA: AP - 165779
Codice fiscale: 01694400449
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.13478 della Raccolta	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Montefiore dell'Aso la	
	Societa' cooperativa sociale a mutualita' prevalente denomi-	
	nata "Millennium - Societa' Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potra' istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di societa' a	
	responsabilita' limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potra'	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo,	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991	

	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori.	
	A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione di servizi orientati in	

	via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni	
	dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani, di persone	
	diversamente abili, di disadattati di ogni ordine e grado,	
	con ritardi di apprendimento e di persone in stato di bisogno.	
	In relazione a cio' la cooperativa sociale puo' gestire sta-	
	bilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto ter-	
	zi:	
	- servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lettera a) della legge n. 381/91	
	- asili nido e centri per l'infanzia;	
	- attivita' di turismo sociale per minori, anziani, disadat-	
	tati e persone in stato di bisogno;	
	- attivita' di servizi di assistenza e di riabilitazione, an-	
	che domiciliare in favore di adolescenti, di anziani, di per-	
	sone diversamente abili, di disadattati di ogni ordine e gra-	
	do e di persone in stato di bisogno;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione in favore di adolescenti, di anziani, di persone diver-	
	samente abili, di disadattati di ogni ordine e grado e di	
	persone in stato di bisogno;	
	- attivita' di educazione ed animazione in favore di adole-	
	scenti, di anziani, di persone diversamente abili, di disa-	
	dattati di ogni ordine e grado e di persone in stato di biso-	
	gno;	
	- attivita' sportiva come mezzo di socializzazione ed aggre-	

	gazione in favore di adolescenti, di anziani, di persone di-	
	versamente abili, di disadattati di ogni ordine e grado e di	
	persone in stato di bisogno;	
	- attivita' di promozione ed integrazione sociale;	
	- attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comuni-	
	ta' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consape-	
	vole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza dell'in-	
	fanzia e delle persone in stato di bisogno.	
	Il tutto realizzabile anche attraverso l'organizzazione e la	
	gestione di corsi di formazione professionale per i soci ed i	
	dipendenti della cooperativa sociale finalizzati alle attivi-	
	ta' di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della L. 381/1999,	
	convegni, conferenze, seminari, dibattiti e simili.	
	La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; po-	
	tra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organi-	
	smi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Coope-	
	razione; potra' pubblicare periodici per l'informazione sulle	
	tematiche oggetto dell'attivita'.	
	La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di	
	svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito re-	
	golamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cita' di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacita' professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavora-	
	tiva o professionale.	
	Possono entrare a far parte della Cooperativa anche soci vo-	
	lontari che prestano la loro attivita' gratuitamente, salvo	
	il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, ai	
	solli fini di solidarieta', ai sensi e per gli effetti della	
	Legge 381/91. Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme in materia di lavoro autonomo o subor-	

	dinato ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Per le modalita' di ammissione, recesso ed esclusione si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla legge	
	e dal presente statuto relativamente ai soci ordinari.	
	L'ammissione dei soci e' finalizzata allo svolgimento effe-	
	tivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazio-	
	ne del socio all'attivita' economica della cooperativa; l'am-	
	missione deve essere coerente con la capacita' economica del-	
	la cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo.	
	Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre societa' i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della societa'.	
	Art. 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo puo' deliberare, nei limiti previsti	

	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	

	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non puo' rappresentare in assemblea i so-	
	ci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non puo' essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del co-	
	dice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale e' ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	

	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attivita' economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualita' di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalita' e con gli effetti previsti dall'articolo	
	8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo puo' deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lita' previste dall'articolo 13.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovra' contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attivita' svolta, della con-	
	dizione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attivita' concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere,	
	che non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore al	

	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di	
	adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed in-	
	tegrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilita' indicati dal	
	medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla do-	
	manda e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamen-	
	to del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- del capitale sottoscritto, secondo quanto stabilito ai sen-	
	si del precedente articolo 8, comma 1;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacita' professionali	

	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'at-	
	tivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	e' quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e	
	delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a	
	proprie spese.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualita' di socio	
	La qualita' di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	e' persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio e' diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	

	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	È vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, puo' proporre opposizione innanzi il Tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessa-	
	to mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia piu' in condizione di svolgere l'attivita'	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	

	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilita' previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attivita' in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonche' per reati che per le modalita' di ese-	
	cuzione e la gravita' non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, oppure per motivi disciplinari	
	oppure per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	

	mandata con ricevuta di ritorno, puo' proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso del-	
	la quota con le modalita' di cui all'art.2535 c.c.c	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - e-	
	ventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale - avra' luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si e' verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione della quota as-	
	segnata ai sensi degli artt.2545 quinquies e sexies puo' es-	
	sere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura	
	e con le modalita' di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Coopera-	
	tiva, entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilita' dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-	
	vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventual-	
	mente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale e' divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto, il relativo capitale e' devoluto con deli-	
	berazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riser-	
	va legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa e' costituito:	
	a. dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da	
	quote del valore nominale di Euro 52 (cinquantadue) cadauna;	
	b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	

	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d. dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	f. da qualunque liberalita' o contributo che pervenisse alla	
	cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, ne' essere cedute senza l'autorizzazione del con-	
	siglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	

	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio e' libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, puo' proporre	
	opposizione innanzi il Tribunale competente.	
	Art. 19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi	
	in conformita' alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione o nella nota integrativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% previ-	
	sto dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere d) ed e) dell'art.17.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finali-	
	ta' mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle ri-	
	serve di natura indivisibile ed il contributo al Fondo mutua-	
	listico.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potra'	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno e' rapportato ai	
	compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	

	dividuale. L'erogazione potra' avvenire, in base alle deci-	
	sioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	L'assemblea puo' sempre deliberare che tutti i residui atti-	
	vi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e b),	
	vengano destinati al fondo di riserva straordinaria indivisi-	
	bile.	
	TITOLO V	
	ORGANO SOCIALI	
	Art. 20 - Organi	
	Sono organi della societa':	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 21 - Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci debbono essere assunte, in ogni caso,	
	con metodo assembleare. L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; puo' al-	

	tresi' nominare il Presidente ed il Vice Presidente.	
	3) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo e puo'	
	delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione	
	dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori in-	
	vestiti di particolari cariche. L'Assemblea puo' determinare	
	un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-	
	ministratori;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo. In tal caso	
	il verbale dell'Assemblea che delibera deve essere redatto da	
	un notaio.	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio.	
	L'Assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo	
	Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve a-	
	vere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla	

	data della richiesta.	
	Art. 22 - Modalita' di Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo nel comu-	
	ne ove ha sede la societa' ovvero in qualsiasi altro luogo,	
	purché in Italia.	
	L'Assemblea e' convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto perve-	
	nire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In	
	caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o al-	
	tri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio.	
	L'avviso di convocazione dovra' indicare l'ordine del giorno	
	con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e	
	l'ora dell'adunanza e potra' indicare la data della seconda	
	convocazione in un giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	ri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, so-	
	no presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti. Se gli amministratori o i componenti l'Orga-	

	no di controllo, se nominato, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da con-	
	servarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovra' essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presen-	
	ti.	
	Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 24 - Votazioni e voto	
	Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	

	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica partecipa all'Assem-	
	blea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Ciascun socio cooperatore persona giuridica partecipa all'As-	
	semblea con un voto.	
	Art. 25 - Rappresentanza del socio in assemblea; deleghe	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facolta' e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di due	
	soci.	
	Il socio imprenditore puo' farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assen-	
	za, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	

	Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segre-	
	tario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo	
	ove il verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legit-	
	timazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assem-	
	blea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto per iscritto	
	senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-	
	zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve es-	
	sere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	La societa' e' amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'As-	
	semblea dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e' scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	La durata in carica dell'Organo Amministrativo e' rimessa al-	
	la decisione dell'Assemblea che provvede alla nomina. Gli Am-	
	ministratori sono rieleggibili.	

	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibe-	
	razione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del c.c., purché la maggioranza	
	sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assem-	
	blea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori cosi' nomi-	
	nati restano in carica fino alla successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-	
	nati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione	
	degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori cosi' nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori o l'Ammi-	
	nistratore unico, l'assemblea per la nomina dell'intero Con-	
	siglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di con-	
	trollo, se nominato, che puo' compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammi-	
	nistratore e' tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-	
	stituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione, ove non	
	via abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Pre-	

	sidente ed il Vice Presidente.	
	Qualora gli Amministratori siano anche soci cooperatori, per	
	il loro incarico puo' anche non essere previsto alcun com-	
	penso. L'assemblea altrimenti ne determina il suo	
	ammontare.	
	Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo deisui	
	componenti.	
	La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti. In caso di parita' di voti la deliberazione propo-	
	sta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete	
	quando cio' sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri	
	presenti.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	

	che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-	
	stendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi	
	il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Art. 29 - Compiti e poteri dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico definiscono le	
	politiche e gli indirizzi aziendali e sono investiti dei piu'	
	ampi poteri per la gestione sociale, potendo deliberare su	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertan-	
	to la prestazione di fideiussioni, di garanzie reali, anche a	
	favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non ri-	
	servino all'Assemblea.	
	L'organo amministrativo, in particolare, oltre alle ulteriori	
	attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del	
	presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo	

	2528, comma 2, del Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari che disciplinano i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci ed i Regolamenti organiz-	
	zativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di am-	
	ministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Organo amministrativo, ove delegato dall'Assemblea, deter-	
	mina la remunerazione del Presidente e degli amministratori	
	investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'Or-	
	gano di Controllo, ove nominato.	
	Art. 30 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi	
	componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcu-	

	ni dei suoi membri, a Procuratori Generali, Institori, e Di-	
	rettori Generali, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalita' di esercizio della delega.	
	Art. 31 - Rappresentanza della societa'	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio; percio' sono autorizzati a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze; hanno anche la facolta' di nominare avvo-	
	cati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e ammini-	
	strativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'organo Amministrativo potra' conferire speciali procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	L'Organo di Controllo, se nominato, si compone ed opera come	
	previsto dalla legge; esercita altresì la revisione legale	

	dei conti.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ri-	
	corrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del	
	Codice Civile, e' deliberato dall'Assemblea, la quale, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, de-	
	cide:	
	a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralita' di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' de-	
	voluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente ar-	
	ticolo 19;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Coopera-	
	tive e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attivita' mutualistica, l'organo amministrativo potra'	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 35 - Principi di mutualita',	
	indivisibilita' delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici sono inderogabili e devono essere di fatto osser-	
	vati.	
	Art. 35 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le nor-	
	me vigenti sulle cooperative sociali previste dalla Legge	
	381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "Disciplina delle societa' Cooperative",	

34 di 66



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Allegato "A" al n. 13478 della Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Montefiore dell'Aso la

Società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"Millennium - Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,

agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-

tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le

disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle

cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a

responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-

plina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà es-

sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo,

aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega

nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991

	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico.	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quel-	
	lo di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione e mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali, ri-	
	spetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto la gestione di servizi orientati in	

	via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni	
	dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani, di persone	
	diversamente abili, di disadattati di ogni ordine e grado,	
	con ritardi di apprendimento e di persone in stato di bisogno.	
	In relazione a ciò la cooperativa sociale può gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lettera a) della legge n. 381/91	
	- asili nido e centri per l'infanzia;	
	- attività di turismo sociale per minori, anziani, disadatta-	
	ti e persone in stato di bisogno;	
	- attività di servizi di assistenza e di riabilitazione, an-	
	che domiciliare in favore di adolescenti, di anziani, di per-	
	sone diversamente abili, di disadattati di ogni ordine e gra-	
	do e di persone in stato di bisogno;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione in favore di adolescenti, di anziani, di persone diver-	
	samente abili, di disadattati di ogni ordine e grado e di	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di educazione ed animazione in favore di adole-	
	scenti, di anziani, di persone diversamente abili, di disa-	
	dattati di ogni ordine e grado e di persone in stato di biso-	
	gno;	
	- attività sportiva come mezzo di socializzazione ed aggrega-	
	zione in favore di adolescenti, di anziani, di persone diver-	

	samente abili, di disadattati di ogni ordine e grado e di	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione ed integrazione sociale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza dell'infanzia e	
	delle persone in stato di bisogno.	
	Il tutto realizzabile anche attraverso l'organizzazione e la	
	gestione di corsi di formazione professionale per i soci ed i	
	dipendenti della cooperativa sociale finalizzati alle atti-	
	vità di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della L. 381/1999,	
	convegni, conferenze, seminari, dibattiti e simili.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà	
	partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-	
	vati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Coopera-	
	zione; potrà pubblicare periodici per l'informazione sulle	
	tematiche oggetto dell'attività.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	Possono entrare a far parte della Cooperativa anche soci vo-	
	lontari che prestano la loro attività gratuitamente, salvo il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, ai so-	
	li fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Leg-	
	ge 381/91. Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme in materia di lavoro autonomo o subor-	
	dinato ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	

	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Per le modalità di ammissione, recesso ed esclusione si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla legge	
	e dal presente statuto relativamente ai soci ordinari.	
	L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effetti-	
	vo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammis-	
	sione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo.	
	Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Art. 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	

	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci	
	cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del co-	
	dice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	

	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 13.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di	
	adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed in-	
	tegrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla do-	
	manda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento	
	del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	

	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- del capitale sottoscritto, secondo quanto stabilito ai sen-	
	si del precedente articolo 8, comma 1;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ul-	

	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e	
	delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a	
	proprie spese.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	

	È vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessa-	
	to mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	

	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o ten-	
	ti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, oppure per motivi disciplinari	
	oppure per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso del-	
	la quota con le modalità di cui all'art.2535 c.c.c	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - e-	
	ventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione della quota as-	
	segnata ai sensi degli artt.2545 quinquies e sexies può esse-	
	re corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	

	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Coopera-	
	tiva, entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-	
	vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventual-	
	mente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibe-	
	razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quo-	
	te del valore nominale di Euro 52 (cinquantadue) cadauna;	
	b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	

	d. dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	f. da qualunque liberalità o contributo che pervenisse alla	
	cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	

	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Tribunale competente.	
	Art. 19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi	
	in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione o nella nota integrativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% previ-	
	sto dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	

	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere d) ed e) dell'art.17.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile ed il contributo al Fondo mutualistico.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	

	L'assemblea può sempre deliberare che tutti i residui attivi,	
	fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e b), ven-	
	gano destinati al fondo di riserva straordinaria indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANO SOCIALI	
	Art. 20 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 21 - Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci debbono essere assunte, in ogni caso,	
	con metodo assembleare. L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; può al-	
	tresi nominare il Presidente ed il Vice Presidente.	
	3) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo e può	
	delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione	

	dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori in-	
	vestiti di particolari cariche. L'Assemblea può determinare	
	un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-	
	ministratori;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo. In tal caso	
	il verbale dell'Assemblea che delibera deve essere redatto da	
	un notaio.	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo	
	Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve a-	
	vere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Art. 22 - Modalità di Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel comune	
	ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo,	
	purché in Italia.	

	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto perve-	
	nire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In	
	caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o al-	
	tri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno	
	con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e	
	l'ora dell'adunanza e potrà indicare la data della seconda	
	convocazione in un giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	ri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, so-	
	no presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti. Se gli amministratori o i componenti l'Orga-	
	no di controllo, se nominato, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da con-	
	servarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	

	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presen-	
	ti.	
	Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 24 - Votazioni e voto	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica partecipa all'Assem-	
	blea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Ciascun socio cooperatore persona giuridica partecipa all'As-	

	semblea con un voto.	
	Art. 25 - Rappresentanza del socio in assemblea; deleghe	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-	
	ci.	
	Il socio imprenditore può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assen-	
	za, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segre-	
	tario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo	
	ove il verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	

	mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto per iscritto	
	senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-	
	zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve es-	
	sere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'As-	
	semblea dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	La durata in carica dell'Organo Amministrativo è rimessa alla	
	decisione dell'Assemblea che provvede alla nomina. Gli Ammi-	
	nistratori sono rieleggibili.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-	
	zione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del c.c., purché la maggioranza	
	sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assem-	

	blea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nomina-	
	ti restano in carica fino alla successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-	
	nati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione	
	degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori o l'Ammi-	
	nistratore unico, l'assemblea per la nomina dell'intero Con-	
	siglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di con-	
	trollo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in ca-	
	rica fino alla sostituzione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-	
	stituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione, ove non	
	via abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente.	
	Qualora gli Amministratori siano anche soci cooperatori, per	
	il loro incarico può anche non essere previsto alcun compen-	
	so. L'assemblea altrimenti ne determina il suo ammontare.	
	Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio	

	di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo deisui	
	componenti.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta	
	si intende approvata o non approvata a seconda di come ha vo-	
	tato chi presiede la seduta.	
	Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri	
	presenti.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	
	che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-	
	stendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi	

	il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Art. 29 - Compiti e poteri dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico definiscono le	
	politiche e gli indirizzi aziendali e sono investiti dei più	
	ampi poteri per la gestione sociale, potendo deliberare su	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertan-	
	to la prestazione di fideiussioni, di garanzie reali, anche a	
	favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non ri-	
	servino all'Assemblea.	
	L'organo amministrativo, in particolare, oltre alle ulteriori	
	attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del	
	presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo	
	2528, comma 2, del Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari che disciplinano i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci ed i Regolamenti organiz-	
	zativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	

	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di am-	
	ministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Organo amministrativo, ove delegato dall'Assemblea, deter-	
	mina la remunerazione del Presidente e degli amministratori	
	investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'Or-	
	gano di Controllo, ove nominato.	
	Art. 30 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi membri, a Procuratori Generali, Institori, e Diret-	
	tori Generali, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 31 - Rappresentanza della società	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	

	fronte ai terzi e in giudizio; perciò sono autorizzati a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze; hanno anche la facoltà di nominare avvoca-	
	ti e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-	
	strativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'organo Amministrativo potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	L'Organo di Controllo, se nominato, si compone ed opera come	
	previsto dalla legge; esercita altresì la revisione legale	
	dei conti.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ri-	
	corrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del	

	Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea, la quale, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, de-	
	cide:	
	a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà de-	
	voluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente ar-	
	ticolo 19;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Coopera-	
	tive e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 - Regolamenti	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 35 - Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici sono inderogabili e devono essere di fatto osser-	
	vati.	
	Art. 35 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le nor-	
	me vigenti sulle cooperative sociali previste dalla Legge	
	381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "Disciplina delle società Cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Della Sciucca Matteo	
	Debora Di Pasquale	
	Iaconi Silvia	
	Martina Murri	